

**COMUNE DI BOCA
PROVINCIA DI NOVARA
AREA AMMINISTRATIVA GENERALE**

DETERMINAZIONE N. 13

DEL 10.04.2020

OGGETTO: AZIONI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID-19 - GESTIONE DEI BUONI SPESA - IMPEGNO DI SPESA E GESTIONE DEI RAPPORTI COMMERCIALI E FINANZIARI CON I FORNITORI - CIG ZF12CECBDD

L'anno DUEMILAVENTI il giorno DIECI del mese di APRILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il parere sotto riportato;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;

Visto il Regolamento di Contabilità vigente;

Visti i decreti del Sindaco di nomina dei responsabili del servizio;

Premesso che:

- con provvedimento della Giunta Comunale n. 11 del 02.04.2020 è stata approvata, e dichiarata immediatamente eseguibile la variazione di bilancio con cui si è accertata l'entrata straordinaria predisposta dal Governo, per il tramite della Protezione civile con Ordinanza del 25 marzo, n. 655;
- con Decreto del Sindaco n. 6 del 02/04/2020 avente ad oggetto: "*Disposizioni in merito alle modalità di erogazione delle risorse previste dall' Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020*" sono stati impartiti gli indirizzi per far fronte a quanto in oggetto ed in particolare:
 - 1) di autorizzare l'impegno per quanto previsto dall'ordinanza in oggetto dell'intera somma di cui si è accerta l'entrata e di provvedere alla sua spesa mediante le seguenti istruzioni:

a) QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA

Il valore del buono spesa necessario al nucleo familiare per coprire il **fabbisogno settimanale** di generi alimentari e prodotti di prima necessità è calcolato attribuendo € 40,00 al primo componente ed aggiungendo € 25,00 per ogni ulteriore elemento, minore o adulto; tale calcolo produrrà la seguente griglia di **valori economici orientativi**:

- nucleo familiare composto di n. 1 persona	€ 4000
- nucleo familiare composto di n. 2 persone	€ 6500
- nucleo familiare composto di n. 3 persone	€ 9000
- nucleo familiare composto di n. 4 persone	€ 11500
- nucleo familiare composto di n. 5 persone	€ 14000

Inoltre, l'entità del valore economico delle provvidenze potrà essere incrementata di € 40,00 in caso di presenza di uno o più minori (0-3) nel nucleo familiare o per esigenze alimentari particolari documentabili.

b) CRITERI DI ACCESSO

1. Possono accedere alle misure di cui all'art 4 Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658/2020, le persone residenti nel Comune di Boca.
2. Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente.
3. Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l'accesso alla misura previsti dal provvedimento, il beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
4. L'amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi dell'art 11 DPR 445/2000.
5. In caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (ad es., reddito di cittadinanza, cassa integrazione, NASPI o altro) gli stessi potranno eventualmente beneficiare della misura, ma senza priorità, sulla base di attestazione da parte dell'Ufficio dei Servizi Sociali dello stato di necessità. In particolare sarà tenuta in considerazione l'entità del contributo percepito, il carico familiare (presenza di minori e disabili), e altri indicatori di disagio sociale dichiarati nella domanda.

Dato atto che a seguito di apposita istanza e celere istruttoria condotta dal Ciss di Borgomanero verranno rilasciati ad ogni famiglia che ne ha titolo dei buoni spesa validi fino al 31/05/2020, e fino ad esaurimento delle somme disponibili.

Dato atto che sono state avviate apposite corrispondenze commerciali, parzialmente in deroga al codice dei contratti, con gli esercenti che forniscono al dettaglio generi alimentari e che si sono dichiarati disponibili alla fornitura di detti generi ai beneficiari, dietro presentazione e ritiro di un buono spesa emesso dal comune, di cui avrebbero poi dovuto chiedere il rimborso;

Visto che:

- 1) l'ordinanza in oggetto già citata, all'art. 2 prevede:

*“[...] 4. Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, **in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:***

a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità. [...]“

- 2) **l'art. 24 della Tariffa, parte II del DPR 642/1972** prevede l'applicazione dell'imposta di bollo in caso d'uso per gli: *“1. Atti e documenti di cui all'art. 2 redatti sotto forma di **corrispondenza** o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all'art. 1341 del Codice civile”*

- 3) l'art. 26 comma 4 del Dlgs 33/2013, dispone:

“4. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.”

- 4) il commerciante assieme alla consegna della merce deve emettere lo scontrino fiscale elettronico. In quanto da un punto di vista civilistico, il negozio giuridico si perfeziona tra il beneficiario e l'esercente; mentre l'ente è chiamato in causa solo per erogare una somma di danaro all'esercente in nome e per conto del beneficiario come una vera e propria delegazione

di pagamento fuori campo IVA ex articolo 2, comma secondo lettera a) del DPR 633/72, secondo cui **“non sono considerate cessioni di beni: le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”**.

5) che detti rimborsi non sono dunque soggetti né a fatturazione né ad emissione del CIG o altro strumento di tracciamento, come autorevolmente previsto da:

- **IFEL** nella sua nota ad oggetto: “Fondo solidarietà alimentare - Buoni spesa emessi dai Comuni” scaricabile al seguente link [<https://www.fondazioneifel.it/ifelinformations/news/item/10111-fondo-solidarieta-alimentare-buoni-spesa-emessi-dai-comuni>], che prevede:

[...] Diversi Comuni, in prevalenza di medie e piccole dimensioni, si stanno orientando alla “emissione diretta” di documenti del tipo “buoni spesa”, spendibili presso gli esercizi commerciali di generi alimentari, resisi disponibili a questo tipo di collaborazione. Questa modalità, pur non espressamente prevista dall’Ordinanza, appare certamente ammissibile e risponde alle istanze di celerità e flessibilità per l’utilizzo del contributo in particolare per quanto riguarda i Comuni di minori dimensioni.

Sono frequenti, in proposito, le incertezze circa il regime fiscale (e, in particolare, il regime IVA) al quale si possa fare riferimento, anche al fine di assicurare la necessaria semplicità nella realizzazione di un intervento che ha tutti i caratteri della massima urgenza (ved. note ANCI e IFEL sull’argomento).

Sotto il profilo strettamente fiscale, in caso di emissione “diretta” di buoni spesa – che determina l’obbligo di essere accettato come corrispettivo di una cessione di beni – lo strumento si può configurare quale voucher multiuso ai sensi dell’articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972. In questo caso, l’acquisto dei generi alimentari viene effettuato direttamente dal soggetto beneficiario e l’intervento del Comune si limita alla regolazione finanziaria dell’operazione, attraverso il pagamento previa presentazione, da parte dell’esercente, dei buoni trattenuti dal beneficiario, accompagnati dalle copie degli scontrini giustificativi dell’operazione.

Si ritiene che questi accorgimenti permettano di assicurare, anche sotto il profilo formale, la coerenza tra l’operazione d’urgenza messa in campo con l’Ordinanza n. 658 e le prescrizioni fiscali in materia.

- **ANAC**: nella sua delibera sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 consultabile on line al seguente link: [<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Atto?ca=6805>], che prevede:

*[...] Per assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione dell’art. 3 della legge n. 136/2010, **la tracciabilità non si applica all’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o, comunque, a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale** ovvero, ancora, erogati per la realizzazione di progetti educativi.*

Deve, peraltro, tenersi distinto, da tale ipotesi, l’appalto eventualmente aggiudicato a operatori economici per la gestione del processo di erogazione e rendicontazione dei contributi ovvero l’appalto o la concessione aggiudicati per l’erogazione delle prestazioni, a prescindere dal nomen juris attribuito alla fattispecie.

A titolo esemplificativo, è pienamente soggetto agli obblighi di tracciabilità l’affidamento del servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher sociali [...]

Considerato inoltre che:

- la scelta dell’esercente presso cui i beneficiari potranno spendere i buoni alimentari non può essere discrezionale, per cui è stato pubblicato avviso pubblico di manifestazione di interesse ad hoc;

- la individuazione del prezzo dei beni alimentari non dovrà subire alcun aumento, rispetto ai prezzi applicati ordinariamente dal commerciante;
- ogni trattativa, seppure in deroga al codice dei contratti, andrà fatta per iscritto secondo la forma della “corrispondenza commerciale”, secondo la normativa fiscale che prevede l’imposta di bollo solo in caso d’uso;

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. di impegnare ed imputare la spesa complessiva di €6.934,03, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, all’intervento codice 1.03.01.02.011 cap.1906 del bilancio 2020.
2. di dare atto dell’attestazione di regolarità contabile e della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
3. che per l’acquisto dei beni in oggetto, per le ragioni esposte in premessa, non sono necessari né il codice CIG né la fattura elettronica, in quanto gli adempimenti fiscali saranno assolti dal commerciante mediante l’emissione dello scontrino fiscale.
4. di definire il seguente processo di gestione della spesa:
 - Il comune: deve consegnare i buoni spesa, dopo avere individuato la platea dei beneficiari e gli esercenti presso cui è possibile spenderli.
 - Il beneficiario: riceve il buono dal Comune e si reca presso l’esercente o gli esercenti individuati.
 - L’Esercente: prima riceve il buono, che ha la medesima dignità remunerativa della carta moneta, e rilascia con la consegna della merce, lo scontrino fiscale.
 - L’Esercente: poi, secondo una tempistica predefinita dalla corrispondenza commerciale, invia al comune una rendicontazione amministrativa, e non fiscale, dei buoni ritirati al fine di averne il dovuto rimborso;
 - Il Comune: ricevuta la richiesta di rimborso, effettuati i controlli ritenuti necessari, effettua un bonifico a favore dell’esercente dell’importo pari del valore nominale dei buoni restituiti.
 - L’ufficio provvederà ad emettere la corrispondenza commerciale necessaria e a fornire agli esercenti sia la modulistica che ogni iniziativa di semplificazione, anche mediante l’utilizzo di nuove tecnologie informatiche e attraverso i social media.
5. Di mantenere aperto l’avviso pubblico, per la presentazione delle istanze, fino all’esaurimento delle risorse disponibili;
6. Di prendere atto che il buono spesa:
 - *potrà essere speso solo per l’acquisto di alimenti e beni di prima necessità, con esclusione di bibite, alcolici e prodotti di alta gastronomia.*

- concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare nominale e non sono ammessi “resti” in denaro sul valore del buono.
- è personale e non è cedibile a terzi; il commerciante può accertare l'identità del beneficiario.
- verrà ritirato dall'esercizio commerciale per il rimborso del prezzo dal comune intestato.
- scade, e non potrà più essere speso, entro il 31 maggio.
- non è documento fiscale e l'esercente deve emettere apposito scontrino, facendone una copia da allegare al buono da consegnare in comune.
- non ammette duplicato e dovrà avere il sigillo anticontraffazione (timbro a secco) in originale.

7. Di disporre che il buono spesa sarà distribuito con cadenza quindicinale alle famiglie che ne hanno titolo, fino ad esaurimento delle somme e secondo il seguente ammontare:

nucleo familiare composto di n. 1 persona	€ 40,00
- nucleo familiare composto di n. 2 persone	€ 65,00
- nucleo familiare composto di n. 3 persone	€ 90,00
- nucleo familiare composto di n. 4 persone	€ 115,00
- nucleo familiare composto di n. 5 persone	€ 140,00

Inoltre, l'entità del valore economico delle provvidenze potrà essere incrementata di € 40,00 in caso di presenza di uno o più minori (0-3) nel nucleo familiare o per esigenze alimentari particolari documentabili.

8. Di dare atto che i criteri di accesso individuati con il sopracitato decreto sindacale sono i seguenti :

a. Possono accedere alle misure di cui all'art 4 Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658/2020, le persone residenti nel Comune di Boca.

b. Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente.

c. Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l'accesso alla misura previsti dal provvedimento, il beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

d. L'amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi dell'art 11 DPR 445/2000.

e. In caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (ad es., reddito di cittadinanza, cassa integrazione, NASPI o altro) gli stessi potranno eventualmente beneficiare della misura, ma senza priorità, sulla base di attestazione da parte dell'Ufficio dei Servizi Sociali dello stato di necessità. In particolare sarà tenuta in considerazione l'entità del contributo percepito, il carico familiare (presenza di minori e disabili), e altri indicatori di disagio sociale dichiarati nella domanda.

9. Di dare atto che successivamente, a istruttorie completate, verrà approvato un elenco dei beneficiari.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MAGISTRINI Liliana

PARERE

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della determinazione in oggetto ai sensi dell'art.151 del D. Lgs. n. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ANNICHINI Laura

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Li, 10.04.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MAGISTRINI Liliana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

Li, 22.05.2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to MAGISTRINI Liliana
